

**ALLEGATO A) AL N. 68.445 DI REP. E N. 16.321 DI RACC.**

**FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ESODO ONLUS  
STATUTO**

**ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE**

È costituita una Fondazione denominata FONDAZIONE ESODO ONLUS con sede in Vicenza, in Contrà Torretti, 38.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dal DPR 361/2000, e dall'art.1332 del Codice Civile e s.m.i..

La Fondazione non ha scopo di lucro e non distribuisce utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nel territorio italiano e, in caso di bisogno, anche al di fuori dello stesso.

La denominazione della FONDAZIONE "ESODO" O.N.L.U.S. (d'ora in avanti anche solo Fondazione) è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività ed in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

**ARTICOLO 2 - DELEGAZIONI ED UFFICI**

Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, anche in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

**ARTICOLO 3 - SCOPI, ATTIVITA' E ISPIRAZIONE CRISTIANA**

La Fondazione ha come scopo esclusivo quello di perseguire finalità di solidarietà sociale, volte all'assistenza e alla promozione della persona detenuta, beneficiaria di misure di alternativa al carcere e/o ex detenuta in situazione di marginalità.

Persegue finalità di lotta all'esclusione sociale nella ricerca di trattamenti tesi alla rieducazione, mediante programmi di reinserimento sociale e lavorativo.

La Fondazione rivolge in modo particolare la propria attività in favore di persone in situazioni di marginalità e di esclusione.

Opera nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria attraverso le attività di seguito elencate in forma non esaustiva:

- rispondere ai bisogni primari di detenuti, ex detenuti e persone in esecuzione penale esterna che si trovano in situazione di grave disagio economico e familiare o di emarginazione;

- fornire ospitalità residenziale e/o diurna a persone che beneficino di permessi premio, sottoposte a misure cautelari o ammesse a misure alternative alla detenzione definendo, d'intesa con le istituzioni preposte al controllo, programmi di reinserimento sociale e lavorativo;

- creare possibilità di inserimento lavorativo e di inclu-

sione anche mediante l'organizzazione e la promozione di corsi di formazione all'interno e all'esterno del carcere;

- favorire l'inclusione sociale delle persone promuovendo attività di lavoro per persone in percorso giudiziario, anche mediante tirocini di formazione lavoro e di reinserimento;

- favorire la collaborazione tra le organizzazioni (pubbliche e/o private) afferenti il mondo penitenziario e il mondo del lavoro per la costruzione di percorsi di inclusione sociale e lavorativa;

- favorire l'incontro e/o il colloquio tra la persona in percorso giudiziario e la rete dei suoi familiari;

- favorire i legami tra persone detenute e i loro congiunti mediante attività di mediazione e orientando, in caso di necessità, ad altri servizi specialistici del territorio.

La Fondazione, che è organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.), nell'ambito delle suddette attività opererà nel rispetto della normativa vigente in materia e potrà svolgere le attività di cui sopra sia direttamente sia in collaborazione con altri enti e soggetti, anche con la promozione di convenzioni, con enti pubblici, soggetti ed organizzazioni del volontariato, della cooperazione, dell'imprenditoria non-profit e pubblica del comparto sociale, nazionale ed internazionale.

La Fondazione si ispira ai principi dell'antropologia cristiana, in particolare alla centralità della persona, al valore della famiglia e alla solidarietà verso gli ultimi. Nella sua azione fa riferimento alla dottrina sociale della Chiesa e alle prassi elaborate all'interno della rete Caritas in Italia.

#### ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione, in via esemplificativa ma non tassativa, potrà svolgere le seguenti attività:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, o comunque posseduti;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento ad altre O.N.L.U.S. di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche con finalità sociali e private non-profit, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o docu-

menti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;

f) sensibilizzare la società civile e la comunità ecclesiale sui problemi della giustizia e dell'esecuzione della pena, attivando sempre più persone in azioni concrete;

g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione con particolare attenzione a garantire la formazione e l'aggiornamento in materia penale dei propri operatori sociali;

h) svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciali, per le quali sarà tenuta una contabilità separata.

i) fornire informazioni e orientamento di primo livello a persone in percorso giudiziario e loro familiari, favorendo anche l'accesso ai servizi del territorio;

l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti e secondo le disposizioni di quanto previsto dal decreto legislativo 460/97.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nell'art. 3 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nel presente articolo.

#### ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro, beni mobili, immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente, dai Partecipanti Fondatori o da altri partecipanti;

- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquisiti secondo le norme del presente statuto;

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del Consiglio Generale, presa a maggioranza semplice, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati.

#### ARTICOLO 6 - FONDO DI GESTIONE

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima, salvo quanto previsto all'art. 5;

- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non

siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da persone fisiche, da associazioni o società comunque costituite, o da altri enti pubblici e privati;
- da contributi dei Fondatori Promotori, dei Partecipanti Fondatori e dei Partecipanti Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse nei limiti previsti dall'art.10 del decreto legislativo 460/97.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

#### ARTICOLO 7 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro tale termine il Consiglio Generale approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario di quello decorso, entrambi predisposti dal Presidente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio Generale in cui è stato approvato, dovrà essere depositata ove e nei modi previsti di legge.

Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l'altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio Generale muniti di delega che eccedano i limiti degli stanziamenti approvati, debbono essere ratificati dal Consiglio Generale stesso.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

#### ARTICOLO 8 - MEMBRI DELLA FONDAZIONE

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori Promotori;

- Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti.

#### ARTICOLO 9 - FONDATORI PROMOTORI

Sono Fondatori Promotori la Diocesi di Vicenza, la Diocesi di Verona, la Diocesi di Belluno-Feltre, avendo contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale della Fondazione ed in essa agiscono a mezzo del rispettivo Direttore Caritas pro tempore.

#### ARTICOLO 10 - PARTECIPANTI FONDATORI E PARTECIPANTI ADERENTI

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati tali con delibera del Consiglio Generale adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, le Diocesi, a mezzo del Direttore Caritas pro tempore, che ottemperino a quando prescritto dall'art. 3 del presente statuto e contribuiscano al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione nelle forme e nella misura minima determinata dal Consiglio Generale.

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti Aderenti a seguito di deliberazione del Consiglio Generale, approvata con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, le persone giuridiche e gli enti che ottemperino a quando prescritto dall'art. 3 del presente statuto e, condividendo le finalità della Fondazione, sostengano fattivamente le attività della medesima e la realizzazione dei suoi scopi mediante contributi, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Generale, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali. Il Consiglio Generale determinerà con apposito regolamento da approvare a maggioranza semplice la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Aderenti per categorie di attività e le modalità concrete di partecipazione degli stessi alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Fondatore e di Partecipante Aderente dura per tutto il periodo in cui l'ente partecipante agisce in coerenza con gli articoli del presente statuto e risulta in ordine con gli obblighi di appartenenza alla Fondazione prescritti dal Consiglio Generale.

#### ARTICOLO 11 - PREROGATIVE DEI PARTECIPANTI ALLA FONDAZIONE

I Partecipanti Fondatori e Aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere alle attività per loro organizzate dalla Fondazione.

#### ARTICOLO 12 - ESCLUSIONE E RECESSO

Il Consiglio Generale decide l'esclusione di Partecipanti Fondatori e di Partecipanti Aderenti con delibera adottata, in prima convocazione, a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con delibera adottata a maggioranza semplice, con l'esclusione dal voto del partecipante interessato.

L'esclusione dalla Fondazione può essere votata per grave inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente sta-

tuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- violazione dei principi contenuti nell'art. 3 del presente statuto;
- inadempimento degli obblighi nei confronti della vita della Fondazione previsti dal presente statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Fondatori e i Partecipanti Aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori Promotori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

#### ARTICOLO 13 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio Generale;
- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario Generale, ove nominato;
- il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- il Comitato di Coordinamento Interprovinciale, ove nominato;
- il Comitato Scientifico, ove nominato;
- l'Organo di Revisione dei Conti;
- l'Organo di vigilanza interna, ove nominato.

#### ARTICOLO 14 - CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

La sua composizione sarà la seguente:

- a) fino a tre membri: ciascun Fondatore Promotore, tramite il Vescovo della Diocesi, designerà un membro nella persona del rispettivo Direttore pro-tempore della Caritas Diocesana ovvero di altra persona con adeguate competenze amministrative;
- b) da quattro a sette membri: saranno nominati dai componenti sub lettera a), a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), e saranno scelti tra le persone indicate dai Partecipanti Fondatori e dai Partecipanti Aderenti, in relazione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla partecipazione alla gestione della Fondazione.

I membri del Consiglio Generale restano in carica quattro anni, salvo nei seguenti casi:

- revoca, prima della scadenza del mandato, da parte dei componenti sub lettera a), a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi);
- ovvero, nel caso sub b), nell'ipotesi di perdita della

qualifica di Partecipante Fondatore o di Partecipante Aderente dell'Ente che li ha indicati.

I mandati dei consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono contemporaneamente ai sensi di statuto. Il membro del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, l'organo che ha nominato il consigliere deve provvedere, nel rispetto delle modalità di cui al primo comma, alla cooptazione di altro Consigliere che resterà in carica fino allo spirare del termine degli altri membri.

Nel caso di votazioni concluse a parità, il voto del Presidente varrà doppio.

Il Consiglio Generale ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, in via meramente esemplificativa, provvede a:

- 1) deliberare il conto consuntivo annuale, il bilancio preventivo annuale e la relazione accompagnatoria e finanziaria;
- 2) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente statuto;
- 3) determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui all'art. 10 possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti Aderenti e procedere alla relativa nomina;
- 4) individuare le aree di attività della Fondazione;
- 5) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società;
- 6) nominare, a maggioranza semplice, il Segretario Generale della Fondazione determinandone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso;
- 7) eleggere, nel proprio seno e a maggioranza semplice, il Presidente e il Vice-presidente della Fondazione;
- 8) nominare, a maggioranza semplice, i componenti del Comitato Scientifico, il Comitato di Coordinamento Interprovinciale e il Comitato Esecutivo, l'Organo di Revisione dei Conti e l'Organo di vigilanza interna;
- 9) deliberare con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto le modifiche allo statuto;
- 10) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
- 11) deliberare, in prima convocazione con delibera adottata all'unanimità degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con delibera adottata a maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto, lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente statuto;

12) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente statuto.

Il Consiglio Generale, nel caso la Fondazione risultasse destinataria di donazioni o lasciti di beni immobili, dovrà determinare a maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto, in coerenza e nel rispetto dei principi statutari, la destinazione degli stessi con ogni opportuna sollecitudine.

#### ARTICOLO 15 - COMITATO ESECUTIVO

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Generale potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri tra cui il Presidente del Consiglio Generale, cui delegare specifici compiti e/o la realizzazione di specifici progetti. I membri del Comitato Esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Generale tra persone di comprovata capacità tecnica e irreprensibilità morale. Il Comitato Esecutivo dura fino alla scadenza del Consiglio Generale, delibera a maggioranza semplice e ad esso, con riferimento alle funzioni, alla durata e alle decadenze, si applica l'art. 14 del presente statuto. Al Comitato Esecutivo partecipa, qualora nominato e su richiesta del Presidente, il Segretario Generale con funzioni di verbalizzazione.

#### ARTICOLO 16 - CONVOCAZIONE E QUORUM

Il Consiglio Generale e il Comitato Esecutivo sono convocati dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei relativi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei capaci di comprovare l'avvenuta notifica, con almeno cinque giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Tanto in prima quanto in seconda convocazione la riunione è valida purché sia presente la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. È ammesso l'utilizzo della audio conferenza o della videoconferenza, ferma la contestuale presenza nella stessa sede del Presidente e del Segretario verbalizzante.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto.

Le deliberazioni constano da relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, stesi su apposito libro-verbali in ordine cronologico. Dei verbali stessi il Segretario può rilasciare copie ed estratti.



#### ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Generale e, qualora previsto, del Comitato Esecutivo.

Il Presidente viene nominato, come il Vice-presidente, a maggioranza semplice tra i membri del Consiglio Generale nella seduta di insediamento dello stesso. Egli resta in carica con il Consiglio Generale che lo ha eletto e, in caso di dimissioni di tutti i membri del Consiglio Generale, assicura l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente può essere rieletto e ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Presidente può decadere dalla carica in caso di voto unanime del Consiglio Generale, escluso il proprio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

Il Presidente può delegare al Segretario Generale e ai membri del Consiglio Generale singoli compiti nei limiti previsti dal presente statuto.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice-presidente al quale vengono applicate tutte le prescrizioni del presente articolo in merito alla decadenza dalla carica.

#### ARTICOLO 18 - SEGRETARIO GENERALE

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Generale nomina a maggioranza semplice il Segretario Generale stabilendone compiti, qualifica, durata e natura dell'incarico ed eventuale compenso.

Il Segretario Generale è responsabile del funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione e di ogni altra attività che gli venga delegata dagli organi esecutivi.

#### ARTICOLO 19 - COMITATO DI COORDINAMENTO INTERPROVINCIALE

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Generale istituisce a maggioranza semplice il Comitato di Coordinamento Interprovinciale stabilendone funzioni, forma di funzionamento e durata che non potrà essere superiore a quella del Consiglio Generale. Il Comitato di Coordinamento Interprovinciale è formato, qualora previsto, dai coordinatori provinciali, nominati dal rispettivo direttore della Caritas Diocesana di riferimento.

#### ARTICOLO 20 - COMITATO SCIENTIFICO

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio Generale istituisce a maggioranza semplice il Comitato Scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero va-

riabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio Generale tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni italiani e stranieri particolarmente qualificati, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

È membro di diritto del Comitato Scientifico l'Ispettore Generale dei Cappellani delle Carceri Italiane pro-tempore o persona da esso delegata.

Il Comitato Scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio Generale, il Segretario Generale e il Comitato Esecutivo della Fondazione, ove nominati, una funzione tecnico-consultiva.

I membri del Comitato Scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio Generale e possono essere riconfermati. L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio Generale.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da esso delegata. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Segretario Generale, ove nominato. I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

#### ARTICOLO 21 - L'ORGANO DI VIGILANZA INTERNA

La Fondazione, pur essendo sottoposta alla vigilanza prevista ai sensi di legge può istituire, con deliberazione presa a maggioranza semplice del Consiglio Generale, un Organo di Vigilanza Interna formato da un minimo di uno ad un massimo di tre membri. Nel caso in cui il collegio sia di tre membri, due saranno scelti e nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Generale e uno sarà nominato da Caritas Italiana. Costoro dovranno essere scelti tra persone esperte in materia teologica, giuridica ed economica, di comprovata irrepremissibilità morale. Tale organo avrà il compito di vigilare sul rispetto dei principi del presente statuto e potrà agire attraverso relazioni e raccomandazioni inviate al Consiglio Generale. I membri dell'Organo di Vigilanza Interno durano in carica fino alla decadenza del Consiglio Generale e possono essere riconfermati.

#### ARTICOLO 22 - REVISIONE DEI CONTI

L'Organo di Revisione dei Conti può essere composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri scelti e nominati a maggioranza semplice dal Consiglio Generale tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. L'Organo di Revisione, organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di conto consuntivo, redige apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. Egli partecipa senza diritto di voto alle riu-

nioni del Consiglio Generale e del Comitato Esecutivo.

I membri dell'Organo di Revisione dei Conti restano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

#### ARTICOLO 23 - CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie relative al presente statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati. Le nomine dovranno essere effettuate entro 60 (sessanta)giorni dalla designazione del primo arbitro. Gli arbitri procederanno in via irrituale ma secondo diritto, rendendo il loro lodo entro 90 (novanta) giorni dall'insediamento e la decisione arbitrale sarà considerata ai sensi del 1372 C.C.. Per qualsiasi contestazione che non possa essere definita in via amichevole sarà competente il Foro di Vicenza. La sede dell'arbitrato sarà la sede della Fondazione o altro luogo deciso dal Collegio a maggioranza semplice dei suoi membri.

#### ARTICOLO 24 - SCIoglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altre O.N.L.U.S. operanti per il raggiungimento di scopi analoghi e/o affini a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, sentito il parere dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Sono ammesse, in ogni caso, altre diverse destinazioni dei beni residui se imposte dalla legge.

La Fondazione, a seguito di parere favorevole dei citati organismi di controllo e vigilanza, nonché di approvazione ministeriale, può fondersi o comunque confluire, anche previo scioglimento, in o con altre O.N.L.U.S. che perseguono scopi affini, per conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali.

#### ARTICOLO 25 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile Italiano e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

#### ARTICOLO 26 - NORMA TRANSITORIA

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati secondo quanto previsto dal presente statuto e dagli eventuali relativi Regolamenti.

F.to: don ENRICO PAJARIN

F.to: diac. FRANCESCO D'ALFONSO

F.to: don GIULIANO CESCHI

F.to: VALLE MARIA TERESA teste

F.to: SARDO RITA teste

F.to: ANNA MARIA FIENGO NOTAIO (L.S.)